

# COMUNE DI SENIGALLIA

## AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

### UFFICIO PORTO E GESTIONE AMBIENTE

## ORDINANZA n° 574 del 11/10/2018

Oggetto: TUTELA FLORA, FAUNA E AMBIENTE DUNALE DEL LITORALE SENIGALLIESE.

## IL SINDACO

### Premesso

- che l'arenile demaniale del litorale marittimo di questo Comune si estende per una lunghezza di circa 13,5 chilometri ;
  - che la conformazione morfologica dell'arenile vede la presenza di formazioni dunali su alcuni tratti della spiaggia di levante e su altri della spiaggia di ponente;
  - che da diversi anni questa Amministrazione Comunale attua un progetto di salvaguardia dell'ambiente dunale, anche per preservarne la flora e la fauna ivi presente ;
  - che nella spiaggia di levante la conformazione delle dune è tale che le stesse sono delimitate con paletti in legno e corda per evitarne il calpestio ;
  - che la conformazione della spiaggia di ponente non consente momentaneamente di delimitare le dune con lo stesso sistema ;
  - che in particolare in questi ultimi anni sulla spiaggia di ponente e di levante si è verificata una accentuata presenza e nidificazione della specie protetta *Charadrius alexandrinus* (Fratino) inserita nell'allegato I della Direttiva "Uccelli" ;
  - che per la suddetta specie protetta (Fratino) uno dei maggiori rischi è rappresentato dalla presenza in spiaggia di cani sciolti condotti senza museruola;
  - che in particolare in questi ultimi anni sulla spiaggia di ponente e di levante si è verificata una accentuata presenza e riproduzione della specie protetta *Bufo viridis s.l. (Bufo balearicus / Bufotes balearicus)* (Rospo smeraldino) inserita nell'allegato IV della Direttiva "Habitat";
  - che in particolare in questi ultimi anni sulla spiaggia di ponente e di levante si è verificata una accentuata presenza di specie floristiche e habitat, alcuni dei quali inseriti nella LR 52/74 e nella Direttiva "Habitat";
- **Vista**, al riguardo, la Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" che all'art. 5 prevede il divieto per le specie elencate nell'allegato I "di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi; di raccogliere le uova

nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote; di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione; di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.”

- **Vista**, al riguardo, la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” che mira alla tutela di specie e habitat inseriti negli allegati della stessa direttiva;
- **Vista** la Legge Regionale 52/74 “Tutela degli ambienti naturali” e il relativo elenco floristico aggiornato delle specie protette di supporto alle Aree Floristiche Protette della Regione Marche;
- **Richiamata** la D.C.C. n. 46 del 27/05/2009 con cui è stato approvato il “Regolamento Comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative (art. 10 Regolamento Regionale 13/05/2004 n. 2)” ;
- **Vista** la D.C.C. n. 20 del 16/04/2014 con cui sono state approvate “Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'utilizzo del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative approvato con D.C.C. n. 46 del 27/05/2009” ;
- **Visto** il Codice della Navigazione ;
- **Visti** gli artt. 48 e 54 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 ;
- **Visti** gli artt. 3 e 21 c. 1 let. o) della Legge 157/92 inerente le Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che vietano il prelievo e la detenzione di uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, di distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché di disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;
- **Ritenuto** di dover assumere in merito i necessari provvedimenti a tutela della fauna e della flora presente sull'arenile demaniale del litorale costiero ricadente nel territorio comunale ;

**Tutto ciò premesso e considerato,**

## **ORDINA**

1. nelle seguenti zone del litorale marittimo di questo Comune :
  - a) tratto dalla Frazione Cesano fino all'Hotel Orso Bo ;
  - b) piazzale area avamposto ;
  - c) dalla concessione demaniale n. 100 (zona Fosso Portelle) fino alla Frazione di Marzocchetta ;

è vietato arrecare disturbo alle attività riproduttive della specie Frattino (*Charadrius alexandrinus*) attraverso lo svolgimento di qualunque attività che comporti pregiudizio alla nidificazione, comprometta la schiusa delle uova e comporti il rischio di morte per i pulcini, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi e delle relative aree recintate;
2. Nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 30 aprile i detentori di animali da affezione (cani, gatti, ecc.) potranno condurre gli animali sull'arenile demaniale soltanto se provvisti di guinzaglio ;

3. E' vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali delle dune, nonché il calpestio delle aree dunali;
4. E' vietato il disturbo al Rospo smeraldino - *Bufo viridis s.l. (Bufo balearicus / Bufotes balearicus)* e l'alterazione del suo habitat di riproduzione, in particolare durante la sua stagione stagione riproduttiva compresa dal 1 marzo al 15 luglio.

## **DISPONE**

- a) Ai contravventori alla presente ordinanza, in riferimento al divieto stabilito ai sensi del punto 1, sarà irrogata sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. Si ricorda, inoltre, che la cattura, il prelievo di nidi, uova e piccoli nati di uccelli selvatici è vietata ai sensi dell'art. 3 della L. 157/92 e da questa penalmente sanzionata a norma dell'art. 30 c. 1 let. e), mentre l'uccisione di esemplari della specie Frattino (*Charadrius alexandrinus*), non esclusi i pulcini, risulta penalmente sanzionata a norma dell'art. 30 c. 1 let. b) della medesima L. 157/92, in quanto specie particolarmente protetta.
- b) Ai contravventori alla presente ordinanza, in riferimento a quanto stabilito al punto 2 circa le modalità di conduzione degli animali d'affezione, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 1164, 2° comma, del Codice della Navigazione, che comporta il pagamento di una somma da € 100,00 a € 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca reato e comporti l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali derivanti dalla commissione dell'illecito.
- c) In riferimento alla mancata rimozione delle deiezioni animali sarà irrogata la sanzione amministrativa, in conformità all'art. 7 bis del D.lgs 267/2000, da € 25,00 a € 500,00;
- d) In riferimento al danneggiamento delle formazioni dunali e della flora protetta sarà irrogata la sanzione amministrativa, in conformità all'art. 7/bis del D. Lgs 267/2000, da € 100,00 a € 500,00.

## **AVVERTE**

La competenza a ricevere il rapporto per le violazioni rilevate ai sensi della presente Ordinanza è del Dirigente dell'Area Tecnica Territorio Ambiente di questo Comune.

Salvo diversa indicazione, le disposizioni ed i relativi divieti della presente ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR Marche e/o ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato, a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

IL SINDACO

Maurizio Mangialardi



